

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

(aggiornato secondo la delibera del Consiglio in data 10/9/85)

Art. 1 *Costituzione*

Le commissioni sono un organo consultivo interno del Collegio e sono costituite dal Consiglio, secondo le esigenze dello stesso e dei Periti Collegiati.

Art. 2 *Scopo delle commissioni*

Le commissioni sono costituite per collaborare a conseguire gli scopi istituzionali del Collegio:

- promuovere lo sviluppo professionale dei collegiati
- seguire le vicende legislative e tecniche che attengono alle specializzazioni ed ai rami di attività dei Periti Industriali
- promuovere le iniziative necessarie per un corretto sviluppo delle attività professionali dei Periti Industriali (esempio promuovere corsi, conferenze, ricerche ecc.)
- tutelare nei campi di attività di competenza, la figura professionale del Perito Industriale.

Art. 3 *Rappresentanza*

La rappresentanza verso organi, enti e privati è e rimane prerogativa del Consiglio e dei suoi organi direttivi, salvo deleghe eventuali.

Art. 4 *Finanziamento delle attività*

Le commissioni, in quanto organo consultivo, non hanno fondi propri ma possono proporre attività che necessitano di finanziamento al Consiglio dei Collegiati, che deciderà in merito. È ammesso l'autofinanziamento sempre sotto parere vincolante del Consiglio in merito alla gestione.

Art. 5 *Composizione delle Commissioni*

Le commissioni sono costituite da tutti quei Periti Collegiati che abbiano interesse alla attività o alla specializzazione relativa e sono coordinate da un consigliere. Per un miglior funzionamento ed un razionale svolgimento dell'attività saranno eletti fra gli interessati, un segretario e un numero fisso di membri attivi (massimo nove). Il segretario ed i membri devono essere accettati dal Consiglio che, in disaccordo, può chiedere nuove nomine. L'assenza ingiustificata ad oltre tre delle riunioni convocate comporta la decadenza dell'incarico.

Art. 6 *Riunioni delle Commissioni*

Le riunioni delle Commissioni sono aperte a tutti i Periti Collegiati. Deve essere fissato un calendario di massima delle riunioni, che sarà reso noto agli iscritti. Le riunioni dovranno avere la frequenza fissata, salvo impedimenti; di ogni riunione dovrà essere stilato il verbale.

Art. 7 *Dipendenza funzionale*

Le commissioni dipendono, quale organo consultivo, direttamente dal Presidente del Collegio. I contatti devono essere tenuti dal Consigliere incaricato. Le commissioni sono tenute alla continua informativa dei lavori e delle attività in corso.

Art. 8 *Pareri*

Su richiesta del Consiglio le commissioni possono essere chiamate a fornire pareri per le attività del Collegio. Tali pareri dovranno essere portati al Collegio entro termini tali da permettere la discussione nella riunione del Consiglio immediatamente successiva. Per l'opera potrà essere richiesto e autorizzato il rimborso delle spese sostenute.

Art. 9 *Collegamenti con le altre commissioni*

Le commissioni sono tenute al collegamento con le altre commissioni, di norma, per unificare i metodi di lavoro. Il collegamento diventa obbligatorio in caso di iniziative di interesse comune con altre specializzazioni e/o attività.

Art. 10 *Durata delle commissioni*

Le commissioni hanno la durata pari al mandato del Consiglio del Collegio, scadono allo scadere di questo e rimangono in vigore fino alla formazione di quella subentrante.

Art. 11 *Decadenza delle commissioni*

Le commissioni si considereranno decadute quando a, parere del Consiglio, non svolgono attività aderente agli scopi di istituzione o il motivo contingente che ne ha indicata la costituzione venga meno.